



COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

AREA SERVIZI GENERALI

Via Dante Alighieri n. 19 – 34078 Sagrado GO

Tel. 0481 93308 – Fax 0481 99222

e-mail segreteria.generale@com-sagrado.regione.fvg.it

PEC comune.sagrado@certgov.fvg.it



CAPITOLATO D'ONERI

**PROCEDURA NEGOZIATA - COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO, IN CONVENZIONE CON COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2016.
C.I.G. 529869094E**

Articolo 1 - Oggetto del servizio

Il presente capitolato d’oneri regola la prestazione del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli stabili comunali del Comune di Sagrado (di seguito “Comune”), di cui al successivo articolo “Luoghi di esecuzione” ed alle planimetrie allegate al presente documento, nonché la fornitura di materiale di consumo (ad es. sapone liquido, carta igienica e carta asciugamani) in tutti i servizi igienici presenti.

Tale servizio è rivolto esclusivamente alle cooperative sociali e loro consorzi (v. art. 7 Disciplinare di Gara).

Il servizio di pulizia ordinaria deve essere prestato con la frequenza prevista nell’allegata tabella denominata “Frequenza interventi” in riferimento a ciascuna sede, secondo le modalità di seguito specificate.

Oltre alla pulizia ordinaria dei locali individuati nel presente capitolato, il servizio potrà prevedere anche i seguenti interventi di pulizia straordinaria su richiesta del Comune:

- pulizia dei locali degli edifici elencati, nonché di quelli eventualmente indicati dal Comune, per un totale stimato minimo di 40 ore annue, da compensarsi a tariffa oraria;
- pulizia da eseguire presso le sedi di seggio in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, da compensarsi a tariffa oraria (stimate circa 75 ore per l’intera durata contrattuale).

Articolo 2 - Corrispettivo per l’appalto

Il valore complessivo del servizio è stato stimato in € 66.000,00 più € 1.760,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 67.760,00, oltre all’I.V.A. dovuta ai sensi di legge. Gli oneri per la sicurezza sono dettagliati nell’allegato D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze), di cui al D.Lgs. 81/2008 ed alla Determinazione n. 3 del 05.03.2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture – di seguito “AVCP”.

Articolo 3 – Durata ed orari del servizio

Il contratto ha una durata di 36 mesi, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e termine il 31 dicembre 2016.

Le pulizie dovranno essere obbligatoriamente eseguite al di fuori del normale orario di servizio degli uffici, salvo diverse indicazioni da parte del personale incaricato del Comune. Le indicazioni di tali orari saranno comunicate dal Comune di Sagrado a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto. Le pulizie, ove dovessero necessariamente svolgersi durante gli orari d’ufficio, dovranno essere

autorizzate e concordate con il Comune, ed eseguite con le precauzioni e le specifiche indicate nel suddetto D.U.V.R.I.

Articolo 4 – Luoghi di esecuzione

Gli stabili comunali interessati ai fini della prestazione del servizio in oggetto sono i seguenti:

- Sede Municipale di via Dante Alighieri 19 (planimetrie n. 1, 2, 3);
- Biblioteca Comunale e saletta comunale di via Dante Alighieri 17 (planimetria n. 4);
- Sala Polifunzionale retrostante la Sede Municipale (planimetria n. 5)
- Centro Civico Sagrado di via D'Annunzio 17 (planimetria n. 6);
- Centro Civico di San Martino del Carso di via Bosco Cappuccio 8 (planimetria n. 7);
- Ambulatorio comunale di Poggio Terza Armata via IV Novembre 44 (planimetria n. 8)

Per ciascuna tipologia di superficie sono previste opportune operazioni e metodologie di pulizia, come specificato all'articolo denominato "Modalità di esecuzione del servizio".

Articolo 5 - Affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991

Con determinazione n. 3 del 01.08.2012 l'AVCP ha pubblicato le "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991", in base alla quale soggetti beneficiari delle convenzioni di inserimento lavorativo di cui all'articolo 5 della legge n. 381/1991 e s.m.i., sono esclusivamente le cooperative sociali di tipo "B", ovvero le cooperative che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In particolare, in base a quanto disposto dalla normativa, le cooperative sociali di tipo B devono avere in organico almeno il 30 per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, come prescritto dall'art. 4 della stessa legge, secondo cui sono considerati tali "gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e s.m.i. Inoltre, alla cooperativa è concesso l'impiego di dipendenti, collaboratori di vario genere e lavoratori autonomi, nonché di fare ricorso a soci volontari, purché il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci ed il loro impiego sia complementare e non sostitutivo degli operatori professionali previsti".

La normativa di riferimento per le cooperative sociali è costituita dalla sopra citata L. 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali" e s.m.i. e dalla L.R. n. 20/2006 "Norme in materia di cooperazione sociale" e s.m.i. E' comunque richiesta l'iscrizione all'albo regionale di categoria di cui all'articolo 3 della L.R. n. 20/2006 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto.

Articolo 6 –Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto in base a quanto disposto dalla L. 82/1994 "*Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione*" e s.m.i., e dal successivo regolamento di attuazione di cui al D.M. 7 luglio 1997, n.274 e s.m.i..

La cooperativa dovrà, altresì, attenersi alle disposizioni del personale del Comune facente capo all'Area Servizi Generali, all'uopo incaricato.

Il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dovrà essere svolto dalla cooperativa con capitali, mezzi tecnici, personale, attrezzature e macchinari propri.

Il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli stabili comunali prevede le prestazioni di cui all'allegata tabella "Frequenza interventi", e deve essere svolto con le modalità di seguito specificate:

1) Pulitura e lavaggio dei pavimenti dei locali indicati nelle planimetrie allegate, compresa la superficie posta al di sotto di armadi rialzati, tavoli, ecc, nel caso la stessa sia accessibile con

l'utilizzo dei normali "attrezzi", vuotatura dei cestini e raccolta dei rifiuti, pulizia scale (comprese ringhiere e passamano):

L'operazione comprende la spazzatura dei pavimenti da farsi o con il metodo "ad umido" (con acqua o prodotto apposito) o con "straccio" elettrostatico per la raccolta della polvere, il successivo lavaggio e la disinfezione finale delle superfici, da eseguire con detergenti neutri e sgrassanti ove necessario. In presenza di pavimentazioni "tessili" si dovrà effettuare la rimozione della polvere e altri residui mediante aspirazione e spazzolatura elettromeccanica. La raccolta dei rifiuti deve essere eseguita come in uso nel Comune (raccolta differenziata) e prevede, oltre allo svuotamento dei cestini e degli altri contenitori idonei posti all'interno degli edifici, anche la raccolta negli appositi bidoni (messi a disposizione del Comune), nonché la collocazione dei sacchi appositi all'esterno degli edifici, nelle tempistiche in uso per la raccolta da parte dell'azienda incaricata a tale servizio. Pulizia delle scale con le stesse modalità dei pavimenti.

2) Ceratura di pavimentazioni:

L'operazione consiste nella preventiva rimozione del vecchio trattamento, nel successivo lavaggio della superficie, e nell'applicazione di 2 mani di cera, adeguata al tipo di materiale esistente, con lucidatura finale con idonee attrezzature.

3) Pulitura, lavaggio e disinfezione dei pavimenti, delle pareti piastrellate, dei sanitari e degli accessori d'uso dei servizi igienici, vuotatura dei cestini e raccolta dei rifiuti; controllo e, all'occorrenza rifornimento di prodotti (carta igienica, carta mani, sapone, ecc.):

L'operazione comprende la rimozione accurata di tutto lo sporco delle varie superfici piastrellate, dei sanitari e degli accessori (portacarta igienica, ecc.) da effettuare con il metodo ritenuto più opportuno e mediante l'impiego di disinfettanti destinati all'eliminazione della carica batterica. I prodotti devono essere distribuiti con panni diversi, utilizzando secchielli diversi, in funzione delle superfici da disinfettare per evitare la trasmissione di germi. In particolare è fatto divieto di utilizzare i panni per la pulizia del wc per la pulizia di altre superfici. Il servizio inoltre comprende l'onere della ricarica, ogni qual volta necessario, delle salviette, della carta igienica e del sapone liquido, forniti dalla Cooperativa.

La raccolta dei rifiuti deve essere eseguita come in uso nel Comune (raccolta differenziata) e prevede, oltre allo svuotamento dei cestini, anche la raccolta negli appositi bidoni (messi a disposizione del Comune), nonché la collocazione dei sacchi appositi all'esterno degli edifici, nelle tempistiche in uso per la raccolta da parte dell'azienda incaricata a tale servizio.

4) Spolveratura a umido dei mobili (scrivanie, armadi, sedie, banconi, ecc.) e delle suppellettili (es. telefoni) e punti di contatto (es. prese e maniglie) presenti nei locali indicati nelle planimetrie allegate:

La prestazione mira alla rimozione della polvere, delle impronte e delle macchie varie da arredi, piani di lavoro, banconi e suppellettili e deve essere svolta con il metodo della spolveratura ad "umido" (panno umidificato con apposito prodotto) per impedire il sollevamento della polvere e nel contempo garantire l'igienizzazione della superficie attraverso l'utilizzo di prodotti detergenti-disinfettanti adeguata. Il prodotto deve essere dato con panni diversi, utilizzando secchielli diversi, in funzione delle superfici da sanificare per evitare trasmissione di germi.

5) Pulizia delle armadiature (legno/vetro/ecc.) e pulizia interna ed esterna delle bacheche (albi pretori, ecc.):

La prestazione mira alla rimozione della polvere, delle impronte, delle macchie varie e dello sporco dalle superfici verticali in legno melamminico e/o vetro, e deve essere svolta con il metodo ritenuto più opportuno, mediante bagnatura con prodotti idonei e successiva asciugatura. L'operazione deve essere svolta in modo tale da impedire il sollevamento della polvere e nel contempo garantire l'igienizzazione della superficie attraverso l'utilizzo di prodotti detergenti-disinfettanti. Risulta compreso in tale operazione anche l'onere della pulizia delle bacheche interne ed esterne agli edifici, ove presenti, da eseguire sia sulla superficie esterna sia su quella interna delle bacheche stesse.

6) Rimozione di ragnatele sulle pareti, sui soffitti, sugli arredi fissi, pulizia dei corpi scaldanti (radiatori, ecc.) e spolveratura delle parti superiori degli armadi e scaffalature, su tutti i locali indicati nelle allegate planimetrie:

La prestazione mira alla rimozione di tutte le ragnatele all'interno dei locali, da farsi con l'utilizzo delle attrezzature ritenute più opportune, alla pulizia dalla polvere dei corpi scaldanti (termosifoni, ecc.), e delle parti superiori degli armadi mediante panno umido e/o utilizzo di idonea aspirapolvere, in modo da evitare il sollevamento della polvere stessa.

7) Pulitura e lavaggio delle porte e delle vetrate d'ingresso, parte interna ed esterna, (con rimozione di macchie e impronte) compresi infissi di tutti i locali indicati nelle allegate planimetrie:

La prestazione consiste nella pulizia con idonei prodotti delle superfici vetrate interne ed esterne al fine di eliminare lo sporco e gli aloni.

8) Pulitura/lavaggio finestre (parte interna ed esterna), davanzali (con raschiatura), inferriate e serrande, compresi gli infissi di tutti i locali indicati nelle allegate planimetrie (con eventuale uso di ponteggi):

La prestazione consiste nella pulizia mediante lavaggio con idoneo prodotto e successiva asciugatura delle superfici vetrate interne ed esterne al fine di eliminare lo sporco e gli aloni. Si precisa che gli infissi e le vetrate devono essere puliti sia verso l'interno dei locali sia verso l'esterno degli stessi.

9) Lavaggio tende (interne ed esterne, anche a cappottina) e/o pulizia delle "veneziane" – lavaggio pareti lavabili:

L'operazione consiste nello smontaggio, lavaggio con metodo ritenuto più opportuno al fine di eseguire la miglior pulizia possibile rispettando il materiale che costituisce il tendaggio, stiratura, qualora il tipo di tenda lo consenta, e rimontaggio finale. La pulizia delle "veneziane" deve essere assicurata mediante passaggio dell'aspirapolvere e successivo passaggio con panno umido.

Le pareti lavabili devono essere trattate con idoneo prodotto.

10) Pulizia e lavaggio aree esterne (marciapiedi e portici):

L'operazione consiste nella spazzatura e nel lavaggio delle superfici orizzontali delle pavimentazioni esterne con il metodo ritenuto più opportuno che dia garanzia finale di adeguata pulizia nel rispetto del materiale lapideo, compresa la rimozione del guano eventualmente presente e la sua raccolta negli appositi contenitori. Nelle operazioni sopra descritte, si intende compreso qualsiasi onere derivante dal corretto espletamento del servizio in totale ed assoluta sicurezza ai sensi delle vigenti normative. E' fatto inoltre obbligo di apporre l'adeguata segnaletica qualora le operazioni lo rendano necessario.

La cooperativa dovrà garantire l'arieggiamento di tutti i locali soggetti a pulizia e la successiva chiusura serale di tutti gli infissi e degli ingressi degli stabili, nonché, ai fini del risparmio energetico, dovrà effettuare il servizio usando la massima diligenza nell'accendere e spegnere le luci dei locali oggetto di pulizia. Se durante le operazioni di pulizia si verificassero danneggiamenti ai mobili od alle strutture comunali la cooperativa ha l'obbligo di denunciarne l'accaduto nonché assumere a proprio carico le spese per la riparazione.

Articolo 7 - Materiali e attrezzature

Sono a carico della cooperativa la fornitura e lo stoccaggio di tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, detergenti, deodoranti, disinfettanti, cera ed ogni altro tipo di prodotto solitamente utilizzato per l'esecuzione del servizio di pulizia, come pure tutti gli attrezzi quali scope, stracci, aspirapolvere, scale e strumenti in genere. Detti materiali devono essere conformi alle disposizioni in materia di sicurezza e lavoro, possibilmente biodegradabili almeno al 90% e con tensioattivi di origine vegetale, conservati nei loro contenitori, ben chiusi, e utilizzati secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione a concentrazioni e temperature. In particolare i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere sempre

conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta. Le attrezzature debbono risultare sempre conformi a quanto normativamente stabilito in materia e mantenute perfettamente efficienti. Ove possibile, ma senza assumere alcun obbligo in tal senso, il Comune potrà gratuitamente a disposizione della cooperativa un ripostiglio idoneo per il deposito del materiale e degli attrezzi impiegati nei lavori di pulizia, ove il materiale andrà riposto alla fine di ogni turno di servizio. Nel caso in cui il Comune non avesse la possibilità di concedere lo spazio per il deposito del materiale, lo stesso dovrà essere portato di volta in volta. Sono a carico della cooperativa:

- l'adeguamento del proprio programma di pulizia e sanificazione ad eventuali specifiche prescrizioni stabilite dalle competenti autorità sanitarie;
- la raccolta ed il conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti, nel rispetto delle norme in materia e delle disposizioni vigenti nel territorio comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 8 – Estensione, riduzione e/o interruzione del servizio

Il servizio di pulizia ordinaria e continuativa o di pulizia straordinaria potrà essere esteso anche ad altre strutture e potrà subire variazioni e/o riduzioni per esigenze che potranno subentrare nel corso della durata del contratto. In proposito si applica quanto disposto dall'articolo 311 "*Varianti introdotte dalla stazione appaltante*" del D.P.R 207/2011 e s.m.i.

Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore assolutamente indipendente dalla volontà delle due parti e oggettivamente non prevedibili non danno luogo a responsabilità alcuna.

In caso di sciopero del personale dipendente direttamente o indirettamente dalla cooperativa, la stessa dovrà darne comunicazione al Comune con preavviso di almeno 24 ore.

Articolo 9 - Personale impiegato

La cooperativa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendo completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sono a carico della cooperativa tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previsti per la gestione del personale nonché tutte le spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio; il Comune è sollevato da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e le responsabilità verso terzi.

La cooperativa si obbliga inoltre, in applicazione della Legge 142/2001 "*Revisione della legislazione in materia cooperativistica*", con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Le condizioni normative e retributive che la cooperativa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci di cooperative, anche per la parte differita, non devono essere comunque inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i lavori relativi al presente capitolato. In caso di violazione degli obblighi contrattuali, il Comune, previa comunicazione dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso, fino a quando la vertenza non risulti definita. Per dette sospensioni la cooperativa non potrà opporre obiezioni né pretendere risarcimento danni.

La cooperativa dovrà esibire su semplice richiesta del Comune il libro matricola, il libro paga e il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

Qualora la cooperativa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra il Comune procederà all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

La cooperativa dovrà comunicare al Comune il nominativo delle persone addette all'espletamento dell'incarico. Il personale impiegato dovrà essere professionalmente capace e in grado di assolvere il compito assegnato con perizia e diligenza; in caso contrario, qualora il Comune contesti con comunicazione formale l'operato di uno o più elementi del personale per più di 5 volte ogni sei mesi, la cooperativa dovrà provvedere alla loro sostituzione entro un mese dall'ultima contestazione.

Tutti gli addetti dovranno essere sempre presenti sul posto di lavoro negli orari fissati e concordati con l'Amministrazione comunale, non dovranno mettere in disordine carte, disegni e altri documenti eventualmente presenti sui tavoli né dovranno aprire cassette ed armadi se chiusi per motivi di sicurezza o per custodia di atti e documenti di particolare valore.

Articolo 10 - Disposizioni riguardanti il personale e responsabile di riferimento

Il personale, in quanto impiegato presso un Ente Pubblico, dovrà tenere un comportamento irreprensibile, segnalando, se necessario, situazioni e fatti a suo giudizio inaccettabili o discutibili, all'apposito incaricato dal Comune, il quale provvederà ad assumere ogni necessario e conseguente provvedimento. Il personale dovrà inoltre accertarsi che i locali ove deve effettuare le pulizie siano liberi da persone prima di effettuare qualsiasi servizio chiedendo di volta in volta se può effettuare comunque il lavoro anche con le persone presenti. Il personale provvederà a firmare, di volta in volta, l'apposito registro presenza, depositato presso ogni struttura da pulire, apponendo l'ora di entrata e di uscita. All'atto dell'assunzione dell'incarico, il Comune consegnerà alla cooperativa, nella persona del responsabile di riferimento, copia delle chiavi di tutte le porte di ingresso agli edifici di cui all'articolo denominato "Luoghi di esecuzione". La cooperativa sarà responsabile del corretto uso delle stesse, impegnandosi a custodirle con diligenza, evitando di produrne copie e/o di consegnarle, se pur momentaneamente, a soggetti estranei alla propria organizzazione.

Per l'adempimento delle prestazioni contemplate nel presente contratto la cooperativa s'impegna a:

- nominare un responsabile dell'attività a cui il Comune può rivolgersi per qualsiasi comunicazione inerente l'oggetto dell'appalto.

- impiegare personale idoneo, possibilmente reperito in loco, adeguatamente formato sull'applicazione delle misure previste per le mansioni svolte dall'operatore stesso;

- applicare, su eventuale richiesta formale del Comune, le norme del contratto di settore relative all'assorbimento del personale dipendente dal precedente affidatario del servizio e reintegrare detto personale nella propria dotazione organica con regolare contratto di assunzione ed alle medesime condizioni precedenti, ovvero a quelle migliorative che intendesse applicare.

La cooperativa s'impegna a fornire al Comune, all'atto della sottoscrizione del contratto, per il personale impiegato: nominativo, residenza, mansioni espletate e tipo di rapporto contrattuale. I dipendenti della cooperativa dovranno tenere all'interno dei locali un comportamento improntato alla massima correttezza, educazione, collaborazione e professionalità. La cooperativa deve provvedere affinché il personale:

- sia dimensionato all'attività lavorativa in essere;

- consegna prontamente al Comune le cose rinvenute nei locali;

- segnali subito agli organi competenti ed al datore di lavoro eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;

- non prenda ordini da estranei in merito ad attività riguardanti l'espletamento del servizio;

- mantenga il segreto e la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

La cooperativa dovrà inoltre garantire che il proprio personale:

- indossi l'apposito badge identificativo ben visibile ed abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- non fumi durante lo svolgimento del servizio;
- indossi sempre l'uniforme e gli altri indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente, forniti dalla cooperativa;
- curi la propria igiene personale e svolga le proprie mansioni nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie vigenti.

La cooperativa dovrà assicurare che il personale addetto, almeno nella persona del referente, abbia avuto un'adeguata formazione in materia di igiene, di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, e si obbliga ad espletare corsi di aggiornamento professionale, con la frequenza minima prevista dalla normativa vigente in materia. Dell'effettuazione di tali corsi dovrà essere data comunicazione al Comune.

Articolo 11 - Sicurezza sul lavoro, vestiario e D.P.I.

La cooperativa si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto del presente capitolato, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così il Comune da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati. La cooperativa dovrà dimostrare in particolare di avere adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio del servizio in oggetto previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e dovrà trasmettere al Comune, entro 30 giorni dall'affidamento del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, copia del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La cooperativa deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme in materia di igiene da indossare durante le ore di servizio e i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 – Corrispettivo, fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.

Il corrispettivo del servizio viene stabilito come segue:

- a corpo, mensilmente, per quanto riguarda le prestazioni ordinarie e continuative richieste di pulizia degli stabili comunali di cui all'articolo 4 "Luoghi di esecuzione" e planimetrie allegate, con le modalità indicate nell'articolo Articolo 6 "Modalità di esecuzione del servizio" e l'allegato denominato "Frequenza interventi";
- ad ora per gli eventuali interventi di pulizia straordinaria, come definiti all'articolo "Oggetto del servizio".

La liquidazione delle fatture, decurtate delle eventuali note di accredito, avverrà nei termini di legge, previa verifica della regolarità del servizio e della regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati gravi o significativi addebiti alla cooperativa. In tale caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal Comune, dopo aver sentito la cooperativa, come meglio specificato in precedenza.

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- l'importo a corpo mensile per le prestazioni ordinarie e continuative richieste di pulizia degli stabili comunali, come da offerta in sede di gara, opportunamente proporzionata (1/24) al periodo di

competenza della fattura stessa e come da suddivisione contabile concordata con l'ufficio ai fini delle esigenze dell'Ente, per la pulizia ordinaria;

- l'importo a misura derivante dal numero delle ore di pulizia straordinaria per la tariffa oraria offerta in sede di gara.

Dal pagamento del corrispettivo viene detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni d'Ufficio, e le eventuali penalità applicate per inadempienza della cooperativa.

I pagamenti alla cooperativa potranno essere effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla L. 136/10 e s.m.i., in base alla quale lo stesso dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura di cui al presente capitolato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione dell'eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento. In ogni caso le fatture dovranno riportare il sopracitato codice IBAN ed il CIG assegnato alla gara.

Il costo del servizio sarà aggiornato, a partire dal 1 gennaio 2015, in base alla variazione annuale al 31 dicembre 2014 dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTATFOI).

L'applicazione dell'adeguamento ISTAT dovrà essere comunicata dalla Cooperativa entro il 20 gennaio 2015.

Ai fini della corretta imputazione della spesa sui rispettivi capitoli del bilancio comunale, la cooperativa si impegna, prima della stipula del contratto, a presentare una dichiarazione nella quale specificare il costo del servizio, come stimato in via presuntiva in sede di gara, suddiviso per singolo stabile comunale di cui all'articolo 4 "Luoghi di esecuzione", a seguito di opportuni accordi preventivi con l'ufficio.

Articolo 13 – Cauzione definitiva

La cooperativa dovrà prestare idonea cauzione definitiva nelle forme e modalità prescritte dall'art. 113 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal Capitolato e dal successivo contratto. La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione di primaria importanza regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni in base alla normativa vigente. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune. La cooperativa dovrà integrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della cooperativa prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto. Il Comune potrà comunque trattenere gli importi contestati anche direttamente in sede di pagamento del corrispettivo. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Articolo 14 - Responsabilità e polizza assicurativa

La cooperativa assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'aggiudicatario stesso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio. Il Comune potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi. E' escluso in via assoluta ogni compenso alla cooperativa per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o da qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi. La cooperativa, all'atto della stipulazione del contratto, deve consegnare al Comune, copia di polizza assicurativa rilasciata da primaria società,

per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in causa di lavoro oggetto del presente capitolato con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro con il limite di:

- € 1.000.000,00 per ogni persona lesa;
- € 1.000.000,00 per danni a cose.

La cooperativa si impegna a fornire al Comune le copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali.

Articolo 15 - Subappalto e divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'eventuale subappalto è disciplinato dall'Articolo 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che oltre alla categoria prevalente vengono individuate le seguenti categorie:

- lavaggio tende (interne ed esterne anche a cappottina) e/o pulizia delle veneziane;
- pulitura/lavaggio delle vetrate, delle porte e degli infissi di tutti i locali;
- pulizia e lavaggio aree esterne.

La quota parte subappaltabile rispetto alla categoria prevalente viene fissata nel 10% dell'importo complessivo del contratto, fermo restando che anche in tal caso sussiste l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. Il subappalto, inoltre, dovrà essere dichiarato nell'offerta di partecipazione e sarà autorizzato dal Comune tenendo conto della tipologia ed organizzazione del servizio come descritto nel presente capitolato. La cooperativa ha l'obbligo di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Articolo 16 – Controlli e penali

Il Comune potrà effettuare periodici controlli per verificare lo stato di pulizia nei locali. Tutte le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per la cooperativa, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti vigenti, saranno accertate dagli uffici comunali, mediante verbali dei quali sarà data comunicazione alla cooperativa stessa.

Il Comune avrà facoltà di applicare nei confronti della cooperativa le seguenti penalità, di importo variabile tra € 50,00 e € 250,00, a seconda della gravità dell'inadempienza commessa:

- avvio del servizio oltre la data del 1 gennaio 2014 (per ogni giorno di ritardo);
- trascuratezza nell'esecuzione del servizio;
- comportamento negligente del personale (atteggiamento sconveniente, non conforme alle regole di correttezza professionale);
- mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi periodici previsti da calendario;
- impiego di personale in numero inferiore a quello indicato nella offerta tecnica;
- mancata esecuzione di uno o più servizi previsti;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza previste dal presente Capitolato.

L'applicazione delle penalità potrà essere effettuata anche per ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

Le contestazioni verranno formulate dal Comune per iscritto, a mezzo fax oppure P.E.C.. La cooperativa potrà produrre con le stesse modalità le proprie controdeduzioni entro otto giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, il Comune provvederà a quantificare la penale ed a trattenere il corrispondente importo dal mandato di pagamento relativo alla prima fattura utile emessa dalla cooperativa. Nel caso di recidiva le penalità verranno dapprima raddoppiate e poi triplicate. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. Il Comune si riserva la facoltà di

far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio addebitando la relativa maggiore spesa alla cooperativa. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati dalla cooperativa risultino superiori.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto

Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- gravi e o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dalla cooperativa anche a seguito di diffida;
- sospensione o comunque mancata esecuzione del servizio anche parziale;
- cessione, subappalto totale o parziale della gestione del servizio senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza;
- mancato rispetto dei contratti di lavoro;
- frode;
- reiterate e gravi violazioni ed inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia di igiene e sanità;
- accertata e documentata insufficienza qualitativa del servizio;
- cancellazione della cooperativa dall'albo regionale delle cooperative sociali, ai sensi dell'Articolo 24, comma 7, della L.R 20/2006;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto l'esecuzione del servizio potrà essere effettuata con risorse proprie dell'Ente o ricorrendo ad altra cooperativa. I costi risulteranno a totale carico della cooperativa, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione definitiva.

La cooperativa può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata o P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Articolo 18 - Facoltà di recesso

Il Comune, nel caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi ovvero nel caso di riorganizzazione interna riguardanti i servizi affidati, o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, si riserva in qualsiasi momento la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni, senza che la cooperativa possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

Articolo 19 - Esecuzione in danno

Qualora la cooperativa non dovesse provvedere al servizio in oggetto, oltre all'applicazione delle relative penali, il Comune potrà ordinare, senza alcuna formalità, ad altra impresa l'esecuzione, totale o parziale, di quanto omesso dalla cooperativa. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione rilasciata e/o sui crediti vantati dalla cooperativa.

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali

Il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà la cooperativa quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, il quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza. In particolare la cooperativa si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del servizio stesso, ed a designare il responsabile del trattamento dei dati personali.

Articolo 21 - Stipula del contratto e spese

Il contratto verrà stipulato, decorsi i 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di cui al comma 10 dell'Articolo 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Tutte le spese per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio, nonché le spese contrattuali, di registrazione, bolli, diritti, assicurazioni inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico della cooperativa.

Sono inoltre a carico della cooperativa i pagamenti di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del servizio in oggetto, dovute per legge.

Articolo 22 - Domicilio della cooperativa e variazioni della ragione sociale

Per tutti gli effetti del presente contratto la cooperativa dovrà eleggere il proprio domicilio nell'ambito del Comune. La cooperativa dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

Articolo 23 - Controversie

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Gorizia.

Articolo 24 - Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore, che si ritengono parti integranti del capitolato stesso.

Allegati al presente capitolato:

- "Frequenza interventi"
- Duvri
- Planimetrie (1,2,3,4,5,6,7 e 8)